



Direzione Tecnica  
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 4 del 3 FEB. 2006

**“Normativa di Esercizio Autostrada Ferroviaria Alpina – Carri Modalohr”**

**Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale**

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che dispone il recepimento nell’ordinamento giuridico italiano delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alle “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, emanato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma


La presente disposizione è composta di n. 27 pagine

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Capitale Sociale: Euro 26.866.132.112,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

Pagina 1 di 3

PIÙ COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
COMPOSTA DI N° 27 PAGINE





VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO il combinato disposto degli artt. da 96 a 99 del sopra citato D.P.R.: 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTA la relazione RFI/DTE/CSI.NP/st.ver. 235/2006 del 16/01/2006 del Responsabile della competente Struttura Operativa Centrale della Direzione Tecnica, con cui si propone l'emanazione di una disposizione recante la "Normativa di Esercizio Autostrada Ferroviaria Alpina – Carri Modalohr",

RITENUTA la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### ***Oggetto***

La presente Disposizione riporta la "Normativa di Esercizio Autostrada Ferroviaria Alpina – Carri Modalohr".

### **Art. 2**

#### ***Allegati***

L'allegato 1 è parte integrante e costitutiva del presente atto.





**Art. 3**  
**Abrogazioni**

La presente Disposizione annulla e sostituisce:

- a) la "Normativa di Esercizio Autostrada Ferroviaria Alpina – Carri Modalohr", edizione 22/04/2003, emanata con nota RFI-DTC\A0011\P\2003\0000793 del 17/04/2003,

e le seguenti prescrizioni integrative:

- b) RFI/TC.CS.NS-Sie 1434/2003 del 29/10/2003;  
c) RFI/TC.CS.NS-Sie 1358/2004 del 20/02/2004;  
d) RFI/TC.CS.NS-Sie 2955/2004 del 26/04/2004;  
e) RFI/DTE/CSI.verif. 7098/2004 del 07/10/2004;  
f) RFI/DTE/CSI.verif. 7099/2004 del 07/10/2004.

**Art. 4**  
**Obblighi**

In considerazione del fatto che i carri MODALOHR eccedono il profilo limite di carico della Rete italiana la Direzione Compartimentale Infrastruttura di Torino dovrà garantire nel tempo la conservazione dei profili minimi delle linee interessate al transito dei treni composti dai carri MODALOHR, secondo il principio stabilito dall'art. 129 della PGOS, in modo da permettere il transito in sicurezza dei trasporti.

Ai sensi degli articoli 4, 10, 11 e 36 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, la presente Disposizione deve essere osservata dalle Imprese Ferroviarie interessate per il rilascio ed il mantenimento del Certificato di Sicurezza.

**Art. 5**  
**Entrata in vigore**

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00.01 del 1 marzo 2006.

  
Michele Elia

